

Legge regionale 26 gennaio 2001, n.2

Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. (IRAP).

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge determina, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Toscana.

ARTICOLO 2

(Aliquota per le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale)

1. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è determinata nella misura del 3,25 per cento, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

ARTICOLO 3

(Aliquota per le nuove imprese giovanili)

1. L'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e successive modifiche è determinata nella misura del 3,25 per cento.

2. L'aliquota ridotta è applicata per il primo anno di imposta e per i due successivi.

ARTICOLO 4

(Aliquota per le imprese ubicate nei Comuni montani)

1. Con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001, l'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 è determinata nella misura del 3,75 per cento limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei Comuni montani compresi nell'Allegato 1 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 (Riforma e riordino delle Comunità montane) e successive modifiche, ad esclusione dei Comuni parzialmente montani di cui allo stesso Allegato 1.

2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta di cui al comma 1 si considera prodotto nel territorio dei Comuni montani proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio dei Comuni montani.

3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a lire 150 milioni, corrispondente a 77.468,53 euro.

ARTICOLO 5

(Esclusioni)

1. L'aliquota ridotta prevista dagli articoli 2, 3 e 4 non si applica:

- a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "De Minimis".

